

## IN SINTESI

## AMBIENTE E RISORSE

## ● Inserto

**Articolo  
a pag. IV**

**Ambiente. Protezione e inquinamento: le principali fonti di pericolo** - Lo scenario relativo alla tutela dell'ambiente è attualmente contraddistinto, da un lato, da un aumento della sensibilità collettiva, in grado di generare una diffusa maggiore attenzione e una spinta verso l'adozione di misure, a volte anche coraggiose, da parte dei singoli, dall'altro, da un sempre più marcato "interessamento" da parte delle organizzazioni criminali che vedono nella gestione illegale dei rifiuti una delle principali fonti di business. In questo senso, l'opera di prevenzione e repressione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia si sta facendo sempre più vigile e penetrante proprio in questa direzione. Da un punto di vista legislativo, si rincorre la necessaria modernizzazione di un settore spesso colpevolmente trascurato, con il precipuo obiettivo di compensare questo gap attraverso l'adozione di misure normative basate non solo sulla previsione di sanzioni per i trasgressori, ma anche mediante interventi strutturali capaci di dare un assetto funzionale alle norme regolanti la materia e un modellamento di queste ultime a un necessario spirito di educazione alla legalità e al rispetto dell'ambiente quale bene comune.

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Articolo  
a pag. 14**

**D.Lgs. n. 81/2008: dall'Europa un'altra procedura di infrazione sull'attuazione della 89/391/CE** - Lo scorso 29 settembre 2011 la Commissione europea - D.G. Occupazione e affari generali - ha approvato la messa in mora della Repubblica Italiana per il non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE, i cui contenuti sono stati trasposti anche nel D.Lgs. n. 81/2008. La procedura è stata attivata a seguito della denuncia presentata all'organismo europeo da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza italiano che ha lamentato la non conformità ai principi contenuti nella direttiva di diversi profili della vigente normativa interna. La procedura comunitaria ha riguardato ben sei punti critici della disciplina nazionale, dalla deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e di subdelega alla posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro, alla proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994.

**Articolo  
a pag. 28**

**Infortuni sul lavoro: il punto della situazione sullo "stato della sicurezza"** - Negli ultimi anni il numero di infortuni è in leggero calo. Analizzando i dati forniti dall'INAIL occorre evidenziare che una percentuale di questi infortuni è possibile riferirla a incidenti stradali. Tuttavia, questo non deve portare a pensare che le cause del problema debbano essere ricercate solo nell'ambito dello stato delle strade, nel numero di veicoli presenti e nei comportamenti pericolosi alla guida, anzi dovrebbe portare a una analisi sia del quadro normativo ora in vigore sia dell'approccio adottato dagli stessi soggetti coinvolti nel settore della prevenzione in ambito lavorativo.

**Articolo  
a pag. 38**

**Non-technical skill: agire sul comportamento sviluppando le competenze** - Per alcuni il comportamento sicuro consiste in una sequenza di azioni rigidamente predeterminate e che devono essere conformate a un modello di esecuzione intrinsecamente sicuro, per altri il comportamento sicuro consiste nello svolgimento quanto più possibile consapevole di azioni conseguenti a prestazioni cognitive di percezione, di giudizio e di decisione. In un caso è sufficiente limitarsi a "osservare" che il lavoratore usi l'attrezzo giusto (*acts*), nell'altro è insegnato allo stesso come "scegliere" l'attrezzo giusto (*actions*). A fronte di una gamma necessariamente limitata di *acts* ne può conseguire una gamma di *actions* molto più ampia, più flessibile e adattabile al mutare dei contesti operativi. Lavorare sulle *actions*, correggere errori percettivi, migliorare le *performance* e ridurre il margine di errore sono i punti di forza dell'approccio NTS (*non-technical skills*) che ha mirato a sviluppare le competenze personali e di gruppo.

**L'impiego dei test dei colori: un utile metodo di indagine per una efficace formazione**

- La normativa in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori è nel complesso esaustiva e sufficiente per i lavoratori e datori di lavoro di "buona volontà". L'aspetto sanzionatorio del controllo e della vigilanza è importante, tuttavia non sarà in grado mai di coprire tutte le aziende presenti sul territorio. L'area della formazione ha assorbito notevoli risorse con finanziamenti, sia pubblici sia privati, con la partecipazione delle persone all'attività formativa ed è l'area che ha ancora notevoli margini di miglioramento. L'adozione del *test* di Lüscher sembra essere un utile metodo in ambito formativo, una scelta che ha favorito la ricerca di nuove metodologie per poter comprendere cosa può essere migliorato, ampliato, introdotto nell'offerta formativa/educativa ai fini di una modificazione dei comportamenti dei singoli e delle organizzazioni. Nello specifico, il *test* è utile a indagare l'area della percezione del rischio in modo tale da poter incidere sulla prevenzione e, quindi, favorire una maggior consapevolezza nelle persone.

**Articolo  
a pag. 46**

**Dal rischio alla valutazione, un percorso semplificato per individuare le misure -**

Il termine rischio, come ogni termine del linguaggio comune, è presente nei vari settori dell'attività umana arricchendosi di sfumature e di significati accessori al proprio significato generale. La disciplina giuridica della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro ha bisogno di una propria definizione di rischio che sia ispirata alle proprie finalità e non a quelle di altre leggi. La definizione deve essere semplice e rispettare il contenuto del testo normativo, in nessuna parte del quale è stato fatto riferimento alla probabilità dell'evento dannoso o alla sua gravità. La semplificazione del documento di valutazione dei rischi, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, deve transitare anche attraverso la proprietà delle definizioni, per sgomberare dagli adempimenti documentali complessità superflue e, comunque, inutili alla eliminazione dei pericoli in tempo reale.

**Articolo  
a pag. 53**

**Materie plastiche a contatto con gli alimenti**

- Il regolamento (UE) della Commissione 28 novembre 2011, n. 1282/2011, ha modificato l'Allegato I al regolamento (UE) della Commissione 14 gennaio 2011, n. 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Questo regolamento ha stabilito l'elenco dei monomeri, delle altre sostanze di partenza e degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti in materia plastica (in G.U.C.E.L del 10 dicembre 2011, n. 328).

**Sintesi  
a pag. 83**

**Tenori massimi di nitrati e PCB nei prodotti alimentari**

- La Commissione europea, con due regolamenti (UE) della Commissione 2 dicembre 2011, n. 1258/2011, e 2 dicembre 2011, n. 1259/2011, ha modificato il regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 2006, n. 1881/2006, che ha definito i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. In particolare, sono definiti i nuovi tenori massimi applicabili alle diossine e ai PCB diossina-simili in una serie di prodotti alimentari nonché quelli dei nitrati presenti in alcuni ortaggi a foglia (in G.U.C.E.L del 3 dicembre 2011, n. 320).

**Sintesi  
a pag. 83**

**Carni di pollame: sanzioni**

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 202, ha istituito la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 relativo alla commercializzazione delle carni di pollame nonché delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame. Salvo che i fatti non costituiscano reato, il nuovo decreto ha previsto sanzioni pecuniarie amministrative allorquando siano commesse violazioni dei regolamenti sull'etichettatura delle carni di pollame (art. 3), sugli organismi di controllo (art. 4) e sullo svolgimento dell'attività di controllo da parte delle Autorità competenti (art. 5) (in *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2011, n. 284).

**Sintesi  
a pag. 84**

**Valutazione delle prove testimoniali**

- Non è illogica la motivazione con la quale il Giudice di merito, con coerenza argomentativa, valuti le testimonianze (fattispecie di condanna del Datore di lavoro per mancata fornitura di cinture di sicurezza, non rinvenute dagli Ispettori dell'ASL nell'immediatezza dell'infortunio, e delle quali l'imputato non era stato in grado di fornire le fatture di acquisto). (Cassazione penale, sez. IV, 21 aprile 2011, n. 16005 e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 87**

**Massima e nota  
a pag. 87**

**Datore di lavoro "sostanziale"** - Con il D.Lgs. n. 626/94 [art. 2, comma 1, lettera b)] e con l'uso dell'avverbio "comunque", il legislatore ha inteso dare netta preminenza, nella definizione di "Datore di lavoro", al criterio sostanziale, il quale prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da un datore di lavoro (o più, sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale, la cui responsabilità è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Il datore di lavoro "sostanziale" deve vedersi attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge. (Cassazione penale, sez. IV, 26 aprile 2011, n. 16311 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 88**

**Delega di funzioni e organigramma aziendale** - Nella materia infortunistica, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità e ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, affinché possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni. Va da sé che una delega implicita può essere contenuta in una effettiva predisposizione della suddivisione del lavoro individuando i vari soggetti cui sono demandati in via esclusiva, tra l'altro, anche le funzioni della organizzazione e controllo delle misure antinfortunistiche. (Cassazione penale, sez. IV, 31 ottobre 2011, n. 39266 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

## GRANDI RISCHI

**Sintesi  
a pag. 84**

**Sostanze chimiche pericolose: sanzioni** - Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, ha istituito la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche pericolose. Salvo che i fatti non costituiscano reato, il nuovo decreto ha previsto sanzioni pecuniarie amministrative allorché siano commesse violazioni del regolamento n. 689/2008 (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2011, n. 283).

## RIFIUTI E BONIFICHE

**Articolo  
a pag. 62**

**RIFIUTI. Combustibili solidi secondari: le prospettive post D.Lgs. n. 205/2010 (1ª parte)** - Il D.Lgs. n. 205/2010, nel recepire la direttiva 2008/98/CE, sui rifiuti, tra le altre cose, ha abrogato le definizioni di CDR e CDR-Q, contenute all'art. 183, comma 1, lettere r) e s), nonché la disciplina specifica relativa al CDR-Q dettata dall'art. 229), introducendo all'art. 183, comma 1, lettera cc), una nozione più ampia di combustibile solido secondario da rifiuti (CSS). Inoltre, il provvedimento introduce il cosiddetto meccanismo "end-of-waste" (di seguito, *EoW*) che chiarisce quando un rifiuto cessa, a valle di determinate operazioni di recupero, di essere tale. In base a una lettura congiunta dell'art. 183, comma 1, lettera cc) e dell'art. 184-ter appare ipotizzabile che alcune tipologie di CSS (non tutte) possano essere "candidate" al meccanismo *EoW*. Tutte queste novità, oltre a esprimere un *favor legis* a vantaggio della produzione e dell'utilizzo dei combustibili da rifiuti, aprono delle prospettive interessanti per i settori interessati alla produzione e all'utilizzo dei CSS. Il decreto, oltre a operare finalmente una distinzione tra recupero energetico di rifiuti (tal quale) e la produzione e dell'utilizzo dei combustibili da rifiuti (art. 179, comma 5), introduce, infatti, la possibilità di prevedere facilitazioni procedurali (art. 214, comma 11) e incentivi di carattere economico finanziario (art. 216, comma 8). La seconda parte dell'approfondimento sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*.

**Articolo  
a pag. 72**

**Dal decreto "salva Italia" novità in materia di bonifiche** - Tra le novità in materia di bonifiche dei siti contaminati introdotte dal D.L. n. 201/2011 (cosiddetto decreto "salva Italia"), la modifica al comma 7 dell'art. 242, TUA, volta a reintrodurre la cosiddetta bonifica per fasi, un intervento sul comma 9 dell'art. 242, tale da rendere la messa in sicurezza operativa ammissibile anche nei siti dove non vi sia alcuna attività in essere e un'integrazione delle disposizioni del titolo V, D.Lgs. n. 152/2006. La conferma o meno delle misure introdotte arriverà con la pubblicazione della legge di conversione.

**Amianto: criteri di ammissibilità per lo smaltimento in discarica** - La legislazione in materia di rifiuti di amianto o contenenti amianto, che originariamente prevedeva una situazione di distinzione in "pericolosi" e "non pericolosi", in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell'ambiente, è stata poi modificata da alcune decisioni comunitarie. È, pertanto, opportuno, riepilogare l'evoluzione delle tipologie di discariche destinate allo stoccaggio dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i parametri e i valori limite per la scelta della tipologia di discarica, i criteri e le modalità di deposito e i processi di trattamento per la suddetta tipologia di rifiuti.

**Articolo  
a pag. 74**

**Disdetta di contratti a evidenza pubblica** - Nei rapporti regolati da contratti a evidenza pubblica, la disdetta esclude che gli stessi possano considerarsi tacitamente prorogati, ma il recesso unilaterale dell'appaltatore (nel caso in esame impegnato nello smaltimento dei rifiuti ospedalieri) non può considerarsi giustificato senza accettazione del committente (*Cassazione civile, sezione I, 21 novembre 2011, n. 24439*, e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 90**

**Trasporto di rifiuti, non accompagnati da formulari identificativi** - Il rapporto di solidarietà, in casi in cui non sia necessaria l'identificazione della persona fisica che abbia agito per conto di uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, purché ne sia certo il collegamento (rappresentanza o dipendenza), si instaura tra quest'ultimo e il trasgressore, accordando la possibilità dell'amministrazione di agire nei confronti dell'uno e/o dell'altro per il conseguimento della sanzione pecuniaria (*Cassazione civile, sezione II, 31 ottobre 2011, n. 22665*, e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 91**

## AMBIENTE E RISORSE

**Aria. Lotta all'effetto serra** - Il regolamento (UE) della Commissione 18 novembre 2011, n. 1193/2011, stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio che avrà inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi, nonché relativi al catalogo indipendente delle operazioni ("ITL") di cui all'art. 20, par. 1, direttiva n. 2003/87/CE, istituendo, altresì, un sistema di comunicazione tra il menzionato registro dell'Unione e l'ITL (in G.U.C.E. L del 29 novembre 2011, n. 315 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Sintesi  
a pag. 85**

  
**PAGIN@24**  
LIBRERIA DIGITALE,  
AGGIORNAMENTO IN UN CLICK.

**PAGIN@24** è l'innovativa libreria digitale dove puoi scegliere e acquistare in formato PDF le pubblicazioni del **Gruppo 24 Ore**.

**La soluzione più semplice e veloce per il tuo aggiornamento.**

**SCEGLI**  
il tuo ebook.  
**È FACILE!**

**ACQUISTA**  
Risparmi fino  
al **50%**

**SCARICA**  
la pubblicazione  
in **PDF**

**LEGGI**  
e stampa, è  
**COMODO**  
e **VELOCE!**

[www.pagina24.ilsole24ore.com](http://www.pagina24.ilsole24ore.com)

GRUPPO **24** ORE

